

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.



GAL: **EUROLEADER soc. cons. a r.l.**

SSL: **Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Euroleader soc. cons. a r.l.**

Azione: **Azione 6**

Tipologia di intervento: **Attivazione di nuovi servizi turistici nella ricettività extra-alberghiera**

Bando n. _ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	4
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	7
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili.....	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili	7
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	8
Articolo 13 – Costi non ammissibili	9
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	10
Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno.....	10

Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	10
Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità.....	12
Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	14
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 18 – Disposizioni di rinvio	15
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali.....	16
Articolo 20 – Informazioni.....	16
ALLEGATI	17

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	<i>Azione 6</i>
Titolo	<i>Attivazione di nuovi servizi turistici nella ricettività extra-alberghiera</i>

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale Euroleader, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il sostegno agli investimenti per l'adeguamento delle strutture esistenti al fine di migliorare la qualità dei posti letto contribuendo a potenziare e qualificare il settore turistico in generale, sostenendo gli investimenti diretti alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture di ricettività extra-alberghiere offrendo nuovi servizi.

La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: potenziare la qualità delle strutture ricettive extra-alberghiere affinché rappresentino un ulteriore elemento di qualificazione dell'offerta turistica locale, dotando le strutture esistenti di servizi e attrezzature adeguate agli standard qualitativi della ricettività turistica regionale. Parallelamente, l'intento dell'azione è quello di promuovere e consolidare i rapporti di collaborazione tra soggetti del settore e potenziare l'offerta turistica locale con approcci innovativi per lo sviluppo rurale.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3– Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) "operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

- c) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- d) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- e) “strutture ricettive extra-alberghiere” - ai sensi del presente bando ed in armonia alla L.R. n. 21/2016 *Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive*, per “strutture ricettive extra-alberghiere” si intendono le seguenti:
- bed and breakfast (art. 25, L.R. 21/2016)
 - unità abitative ammobiliate ad uso turistico (artt. 26 e 27 della L.R. 21/2016)
 - affittacamere (art. 28 della L.R. 21/2016)
 - strutture ricettive all’aria aperta (artt. 29 e 30 della L.R. 21/2016)
 - strutture ricettive a carattere sociale (art. 32 della L.R. 21/2016)
 - rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi (art. 33, 34 e 35 della L.R. 21/2016)
- f) “servizi” - ai sensi del presente bando ed in armonia con la L.R. n. 21/2016 per “servizi” si intendono le attività complementari all’alloggio e servizi diversi di cui all’art. 38 della L.R. 21/2016:
- f.1) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
- f.2) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
- f.3) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
- f.4) la messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
- f.5) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
- g) “sistema esistente di ricettività turistica organizzata”: forma di aggregazione esistente finalizzata a promuovere l’offerta ricettiva locale (Consorzi/Società consortili/Società Cooperative/Associazioni/Reti di impresa/Soggetti pubblici).

Articolo 4– Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comuni	
PSR 2014 - 2020	
Aree rurale D	
Amaro	Prato Carnico
Ampezzo	Preone

Arta Terme	Ravaschetto
Cavazzo Carnico	Raveo
Cercivento	Rigolato
Comeglians	Sappada/Plodn
Enemonzo	Sauris
Forni Avoltri	Socchieve
Forni di Sopra	Sutrio
Forni di Sotto	Tolmezzo
Lauco	Treppo Ligosullo
Ovaro	Verzegnis
Paluzza	Villa Santina
Paularo	Zuglio

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione Generale della Presidenza della Regione
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL Euroleader.

Articolo 6– Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 100.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 43.120,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 56.880,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17 entro la data di validità della stessa.

CAPO II –BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7– Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando possono essere:

SOGGETTI GIA' TITOLARI DI UN'ATTIVITA' RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA	
Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Titolari di B&B e affittacamere	<p>Possedere i requisiti specifici previsti dalla L.R. 21/2016 per l'esercizio dell'attività ricettiva extra-alberghiera dichiarata e di cui alla domanda di sostegno.</p> <p>Avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, ubicato nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B)</p>
Micro e piccole imprese della ricettività extra-alberghiera	<p>Soddisfare la definizione di micro e piccola impresa di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014</p> <p>Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).</p> <p>Essere iscritte al Registro regionale delle cooperative, nel caso in cui trattasi di cooperative.</p> <p>Possedere i requisiti specifici previsti dalla L.R. 21/2016 per l'esercizio dell'attività ricettiva extra-alberghiera dichiarata e di cui alla domanda di sostegno.</p> <p>Avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, ubicato nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B)</p>
Associazioni Soggetti privati con personalità giuridica	<p>Prevedere da statuto o altro atto giuridico equivalente registrato l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera.</p> <p>Essere iscritti a specifico registro (se previsto e obbligatorio).</p> <p>Possedere i requisiti specifici previsti dalla L.R. 21/2016 per l'esercizio dell'attività ricettiva extra-alberghiera dichiarata e di cui alla domanda di sostegno.</p> <p>Avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, ubicato nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B)</p>

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs.30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura").
3. Il bando non finanzia le imprese agricole e le attività agrituristiche, le fattorie sociali e didattiche.
4. E' ammissibile a finanziamento un'unica idea progettuale per beneficiario.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8–Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Titolari di B&B e affittacamere Micro e piccole imprese della ricettività extra-alberghiera Associazioni Soggetti privati con personalità giuridica	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60%	L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 17 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 –Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile considerato ai fini del sostegno dell’operazione è pari a euro 100.000,00. In ogni caso, il costo dell’operazione non può essere superiore al 20% di tale importo e deve giustificarsi con riferimento a interventi necessari ad assicurare la funzionalità dell’operazione.

Articolo 10–Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

<i>Interventi</i>	<i>Beneficiari</i>
a) Creazione e attivazione di nuovi servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari di B&B e affittacamere • Micro e piccole imprese della ricettività extra-alberghiera • Associazioni • Soggetti privati con personalità giuridica
b) Riqualificazione e/o miglioramento di posti letto esistenti	

Articolo 11– Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

<i>Interventi</i>	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
a) Creazione e attivazione di nuovi servizi	a) Sono realizzati in uno dei comuni della Carnia di cui all'art. 4 del presente bando, avendo sede o quantomeno un'unità operativa locale nell'area medesima. b) Il costo minimo ammissibile per gli interventi volti alla creazione e attivazione di nuovi servizi è almeno pari al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. Per la definizione di tale importo minimo saranno considerati solo i costi degli interventi finalizzati alla creazione dei nuovi servizi così come distinti nel <i>Piano di sviluppo aziendale</i> .
b) Riqualificazione e/o miglioramento di posti letto esistenti	c) Rispettano gli importi minimi e massimi di cui all'art. 9 del presente bando previsti per l'operazione. d) Appartengono ad un sistema esistente di ricettività turistica organizzata.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12– Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
------------	-------------------

<p>Creazione e attivazione di nuovi servizi</p> <p>Riqualificazione e/o miglioramento di posti letto esistenti</p>	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <p>a.1) costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili;</p> <p>a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);</p> <p>a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.</p> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial;</p> <p>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e);</p> <p>h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli indicati nella lettera a.3) del presente bando, nel limite del 2% della spesa totale ammessa al sostegno;</p> <p>i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>
--	---

3. Le spese di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) non possono superare il 20% del costo totale dell'operazione.

Articolo 13–Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 14– Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro n. 120 giorni, secondo le seguenti modalità:
 - a) compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), www.sian.it, tramite soggetto accreditato da AGEA;
 - b) trasmette copia della domanda e la documentazione di cui all'articolo 15 tramite PEC all'indirizzo euroleader@legalmail.it.
2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine indicato al comma 1 il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al comma 1 lettera b) la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'Allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 15 e entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico nel SIAN secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a).
3. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità della stessa.
6. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
7. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
8. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 15– Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Gli allegati trasmessi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b) comprendono:
 - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - b) *Piano aziendale* redatto secondo l'Allegato C;
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - c.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'art. 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), oppure;

- c.2) non comporta rischi per l'ambiente;
- d) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) ovvero, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
- e) *omissis*
- f) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato D);
- g) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C;
- i) copia dell'atto comprovante la sussistenza dei requisiti di possesso di diritto reale d'uso del bene, coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (solo per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti). La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
- j) in caso di comproprietà e in caso di titolarità di diritto personale di godimento, dichiarazione rispettivamente dei comproprietari e dei proprietari, di assenso ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni dell'immobile e a svolgere l'attività d'impresa a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato E;
- k) accordo sottoscritto tra le parti attestante l'appartenenza ad un sistema esistente di ricettività turistica organizzata e "copia dell'atto di costituzione del soggetto al quale il richiedente intende aderire";
- l) statuto o altro atto giuridico equivalente registrato che preveda l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera (nel caso di Associazioni e Soggetti privati con personalità giuridica);
- m) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'Allegato C e nello specifico:
1. per le imprese statuto e atto costitutivo
 2. per le cooperative, copia del libro dei soci
 3. per le imprese copia del Libro Unico del Lavoro attestante l'occupazione esistente alla data di presentazione della domanda di sostegno
 4. schede tecnico-illustrative di un tecnico abilitato attestante la presenza dei parametri utili alla valutazione dei punteggi
 5. attestazione/documentazione rilasciata da un soggetto qualificato circa l'esistenza del valore storico ed architettonico dell'edificio alla data di presentazione della domanda di sostegno
 6. ogni altra documentazione utile all'attribuzione dei punteggi così come indicato all'art. 16 comma 1 del bando.

Articolo 16– Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 17 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Critério	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo
Attività ricettiva extra-alberghiera in capo a giovani ¹	Attività ricettiva extra-alberghiera in capo a giovane/i esercitata in forma non professionale. ²	5	no	10
	Attività ricettiva extra-alberghiera esercitata in forma professionale, il cui legale rappresentante è un giovane e il cui organo decisionale è composto per la maggior parte da giovani ³	10	no	
Attività ricettiva extra-alberghiera in capo a donne	Attività ricettiva extra-alberghiera esercitata in forma non professionale in capo a donna/e ⁴	5	no	10
	Attività ricettiva extralberghiera esercitata in forma professionale, il cui legale rappresentante è una donna e il cui organo decisionale è composto per la maggior parte da donne ⁵	10	no	
Recupero/riqualificazione delle tipologie edilizie e di arredo tradizionali	Intervento di recupero/riqualificazione edilizia nel rispetto delle tipologie architettoniche tipiche dell'area, dimostrato da scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato ⁶	5	si	10
	Fornitura di arredo nuovo realizzato nel rispetto della tradizione locale, dimostrato da scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato	5	si	

¹ "Giovane": persona fisica di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno.

² Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, il richiedente dovrà dimostrare, nel Piano aziendale, i requisiti utili all'assegnazione dei punteggi ovvero che il legale rappresentante e la maggioranza dei membri dell'organo decisionale sono giovani, indicando il nominativo, l'età e il ruolo degli stessi e allegando alla domanda di sostegno copia di un documento d'identità per ciascun nominativo, nonché copia dell'atto di nomina.

³ Oltre ai requisiti indicati per le attività ricettive extra-alberghiere esercitate in forma professionale (ai fini dell'attribuzione del punteggio allegare copia di un documento d'identità, nonché copia dell'atto di nomina per ciascun soggetto interessato), nel caso si tratti di micro e piccola impresa, dovranno essere rispettati anche i seguenti requisiti:

- nel caso di impresa cooperativa la maggioranza dei soci è composta da giovani
- nel caso di impresa individuale il titolare è un giovane
- nel caso di società di persone, la maggioranza dei soci deve essere giovane; nel caso in cui la stessa è composta da due soci, almeno uno dei soci è giovane
- nel caso di società in accomandita semplice, il socio accomandatario è un giovane
- nel caso di società di capitali, l'organo di amministrazione è rappresentato per la maggior parte da giovani

⁴ Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, il richiedente dovrà dimostrare, nel Piano aziendale, i requisiti utili all'assegnazione dei punteggi ovvero che il legale rappresentante e la maggioranza dei membri dell'organo decisionale sono donne, indicando il nominativo e il ruolo delle stesse e allegando alla domanda di sostegno copia di un documento d'identità per ciascun nominativo, nonché copia dell'atto di nomina.

⁵ Oltre ai requisiti indicati per le attività ricettive extra-alberghiere esercitate in forma professionale (ai fini dell'attribuzione del punteggio allegare copia di un documento d'identità, nonché copia dell'atto di nomina per ciascun soggetto interessato), nel caso si tratti di micro e piccola impresa, dovranno essere rispettati anche i seguenti requisiti:

- essere impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne
- essere impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne
- essere impresa individuale il cui titolare è una donna

⁶ I beneficiari dovranno tenere in considerazione le indicazioni fornite dall'allegato F "Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e valorizzazione delle architetture rurali, con particolare riguardo all'uso del legno" del bando PSR FVG intervento 7.6.1 allegato alla DGR N. 2459 del 7 dicembre 2017.

Utilizzo di materiali costruttivi tipici	Utilizzo di materiali costruttivi tipici dimostrato da scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato ⁷	10		10
Esistenza documentabile di un valore storico ed architettonico dell'edificio	Presenza di attestazione/documentazione rilasciata da un soggetto qualificato comprovante l'esistenza del valore storico ed architettonico dell'edificio alla data di presentazione della domanda di sostegno ⁸	5		5
Incremento dell'occupazione al termine dell'operazione ⁹	da 0,125 a 0,999 ULA	6	no	18
	da 1 a 2 ULA	12	no	
	più di 2 ULA	18	no	
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	Investimenti in tecnologie digitali per la gestione dei mercati di riferimento della struttura ricettiva extra-alberghiera ¹⁰	5	si	10
	Investimenti in tecnologie digitali per il controllo e la gestione dell'immobile adibito ad attività ricettiva ¹¹	5	si	
Numero di posti letto riqualificati	1 posto letto	2	no	8
	2 posti letto	4	no	
	3 posti letto	6	no	
	4 posti letto	8	no	
Progetti con quota di investimento (x) in servizi superiore a quella minima	20% < (x) ≤ 25%	6	no	10
	25% < (x) ≤ 35%	8	no	
	(x) > 35%	10	no	

⁷ I beneficiari dovranno tenere in considerazione le indicazioni fornite dall'allegato F "Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e valorizzazione delle architetture rurali, con particolare riguardo all'uso del legno" del bando PSR FVG intervento 7.6.1 allegato alla DGR N. 2459 del 7 dicembre 2017.

⁸ Si riporta di seguito l'elenco di tipologie di edifici che vengono riconosciute ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- individuati nello strumento urbanistico comunale per lo specifico valore documentale, architettonico e paesaggistico e oggetto di specifiche disposizioni;
- catalogati nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio Culturale (ERPAC);
- individuati da indagini sui catasti Censo provvisorio, 1811/22 e Censo stabile 1831, 1843, 1851) o sugli IGM storici o sulla carta Anton von Zach (Kriegskarte, 1798-1805);
- compresi in complesso architettonico di interesse storico-artistico vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 22 gennaio n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

⁹ I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dall'operazione/ progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 12 dell'Allegato B – Disposizioni attuative.

¹⁰ Il punteggio verrà assegnato mediante la verifica dei preventivi di spesa a supporto dell'intervento, a titolo esemplificativo: investimenti per la creazione o l'acquisizione di sistemi di prenotazione/aggiornamento disponibilità/pagamento automatici on-line, creazione di elementi web di presentazione della struttura (pagina web, etc).

¹¹ Il punteggio verrà assegnato mediante la verifica dei preventivi di spesa a supporto dell'intervento, a titolo esemplificativo: investimenti per il controllo remoto degli impianti tecnologici (riscaldamento, illuminazione, audio video), controllo remoto dei sistemi di apertura e chiusura dell'immobile, sistemi key-less per l'accesso degli ospiti, etc.

prevista				
Il superamento degli ostacoli all'accesso da parte di persone con disabilità finalizzati unicamente al raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge	Realizzazione di interventi per il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	5	no	5
Interventi che non comportano "consumo di suolo"	Interventi di carattere edilizio che non comportano "consumo di suolo", come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato ¹²	4	no	4
TOTALE (punteggio massimo)				100

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
 - a) operazione con costo ammissibile minore
 - b) sorteggio

Articolo 17- Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, che il progetto contenga gli elementi necessari a valutare:
 - a) i requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli interventi;
 - b) la coerenza e la funzionalità delle operazioni e degli interventi proposti rispetto all'oggetto ed alle finalità del bando;
 - c) l'ammissibilità dei costi, sulla base dei requisiti elencati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
 - d) i punteggi da assegnare sulla base dei criteri di selezione e priorità di cui all'art. 16.
2. In caso di domanda non ammissibile, Euroleader, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. In caso di domande integrabili, Euroleader, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di

¹² Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti.

- sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Entro il termine di cui al comma 1, il GAL approva la graduatoria formulata sulla base dei punteggi assegnati ai criteri e alle priorità di cui all'articolo 16. Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene trasmesso in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
 5. Il GAL emette il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
 6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il GAL concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
 7. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
 8. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
 9. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 8, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
 10. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18– Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della

Regione 7 luglio 2016, n.0141/Prese dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

2. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 19– Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 20 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 20– Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Euroleader s.cons.r.l., via Carnia Libera 1944 n. 15(33028) Tolmezzo (Udine), telefono 0433 44834, email info@euroleader.it, PEC euroleader@legalmail.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.euroleader.it.

ALLEGATI

Allegato A – Domanda di sostegno, in caso di malfunzionamento del SIAN

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C–Piano aziendale

Allegato D - Dichiarazione De Minimis

Allegato E - Dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari